



Le novità del cedolino di DICEMBRE

➤ **CCNL – Applicazioni dell'accordo di rinnovo del 23/11/2023**

Con la mensilità di dicembre 2023 sono stati riconosciuti gli aumenti relativi al 2023, come segue:

- aumento definito dall'accordo per i diversi livelli di inquadramento, con adeguamento ai nuovi importi della voce "Stipendio", avendo a riferimento l'inquadramento rivestito nel mese di dicembre;
- con voce **1196 UT Arr. Rinnovo CCNL 2023** sono stati corrisposti gli arretrati degli aumenti per il periodo luglio-novembre 2023, tenendo conto dell'inquadramento alla data dell'accordo (23 novembre 2023);
- sia per l'aumento di dicembre 2023, sia per l'una tantum, l'inquadramento rivestito è il livello indicato nel cedolino dello stipendio nella casella "qual contr".
Se è presente anche un grado economico, individuabile nel cedolino dalla casella "qual eco", l'aumento è riferito a tale inquadramento.
Se è presente un Assegno di equivalente importo (AEI) o di Fungibilità, l'adeguamento della voce "stipendio" è stato fatto sull'inquadramento contrattuale e con aggiornamento dell'importo AEI o Fungibilità sulla base della differenza tra la voce stipendio riferita al grado della "qual eco" e la voce stipendio del grado contrattuale;
- gli aumenti non assorbono nessuna delle voci aziendali o individuali (ad personam) percepite.



➤ **Fringe Benefit**

Le disposizioni in vigore prevedono per i c.d. "fringe benefits" (es. valore convenzionale dell'auto, alloggio in uso al dipendente, Welfare aziendale, mutui e prestiti a tasso agevolato ecc.) l'esenzione totale qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge (attualmente pari a € 258,23, eventualmente estendibile previa "Autocertificazione Richiesta Soglia Fringe Benefits 3.000 euro" – rif. news del 25/10/2023).

Al superamento del suddetto limite tutto l'importo cumulato nell'anno concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che contributivo).

L'importo del benefit viene indicato nel corpo del cedolino con cadenza mensile/annuale o al verificarsi del singolo evento, mentre le quote esenti, soggette o imponibili trovano esposizione con le voci figurative riportate di seguito:

- **91QC Progr.Fr.Benefit** esenti: identifica il dato progressivo al corrente mese entro il limite di esenzione;
- **91QE Progr.Fr.Benefit** soggetti: identifica il dato progressivo al corrente mese oltre il limite di deducibilità;
- **64QE Imponibile fringe benefit**: identifica il dato del mese rilevante ai fini fiscali e contributivi.

Con particolare riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato per i dipendenti si precisa che l'importo del benefit sarà determinato e indicato nel cedolino del mese di gennaio 2024, con relativo riconguaglio fiscale sul 2023.



➤ **Autocertificazione innalzamento soglia Fringe Benefit 3.000 euro**

L'articolo 40 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro) stabilisce, per il **solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**, un innalzamento a € 3.000 del limite di non imponibilità dei fringe benefit previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), attualmente pari a € 258,23.

Per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e che hanno inserito l'autodichiarazione utile all'innalzamento a €3.000 del suddetto limite, la voce a cedolino sarà:

- per le autocertificazioni inserite entro il 12/11/2023, la voce **9SFB "Attiv.Soglia Fringe3.000€"** è presente nel cedolino di novembre 2023;
- per le autocertificazioni inserite dal 13/11 al 30/11, la voce è presente nel cedolino di dicembre 2023;
- per le autodichiarazioni inserite dal 1/12 al 31/12, la voce sarà presente nel cedolino di gennaio 2024.

Per i lavoratori senza figli a carico, rimane in vigore la vecchia norma (Rif. news del 25/10/2023)



➤ **Tredicesima mensilità**

L'importo relativo alla 13[^] mensilità è esposto, in base ai ratei spettanti (colonna Q.TA'= mesi), con voci paga diversificate in base alla rilevanza delle singole voci ai fini dell'accantonamento del T.F.R. Le voci che compongono la 13[^] mensilità sono le seguenti:

- **5WTD – 13[^] mensilità utile TFR** (stipendio/scatti anzianità /importo ex ristrutturazione tabellare);
- **5WTL – 13[^] mensilità non utile al TFR** (es. assegno personale valido x 13 mensilità);
- **5WTI – 13[^] mensilità Indennità Ruolo** (non utile TFR);
- **5WTJ – 13[^] mensilità IGS Accordo - AP Consolidamento** (non utile TFR).

➤ **Conguaglio d'imposta 2023**

Alla fine di ogni anno il datore di lavoro calcola l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta dal lavoratore sulla base del reddito annuo percepito, applicando gli scaglioni IRPEF annuali in vigore.

L'operazione in questione (conguaglio d'imposta) serve a stabilire se è stata assolta per intero l'imposta.

Nella Sezione FISCALE, casella "IRPEF NETTA" in corrispondenza della riga "C" (C = Conguaglio) è presente un importo relativo a:



- **conguaglio a debito:** nel caso le trattenute effettuate mensilmente sulla base degli scaglioni IRPEF mensili, risultino inferiori a quanto dovuto, viene effettuata un'ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato (C = importo del conguaglio positivo);
- **conguaglio a credito:** nel caso le trattenute effettuate mensilmente sulla base degli scaglioni IRPEF mensili, risultino maggiori a quanto dovuto, viene effettuata una restituzione d'imposta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato (C = importo del conguaglio negativo).

➤ **Conguaglio detrazioni d'imposta 2023, per lavoro dipendente e carichi familiari**

Le detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari hanno la funzione di ridurre le imposte. A livello mensile le detrazioni vengono calcolate sulla base di un reddito presunto dell'anno.

L'ammontare definitivo delle detrazioni spettanti è stabilito a fine anno sulla base del reddito complessivo effettivamente percepito (maggiore è il reddito, minori sono le detrazioni).

Nella Sezione FISCALE, caselle "Lav. dip", "Coniuge", "Figli/Altri" etc., in corrispondenza della riga "C" (C = Conguaglio) è presente un importo: se l'importo del conguaglio è positivo vengono restituite delle somme, se è negativo vengono invece trattenute.



➤ **Conguaglio contribuzione al Fondo Sanitario**

In base all'Art. 9 dello Statuto del Fondo Sanitario, le quote percentuali a carico degli "iscritti in servizio" e dei relativi familiari:

- sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS, con il limite massimo annuo di € 126.043,44 e mensile di € 10.503,62, con conguaglio nel mese di dicembre. Se in alcuni mesi dell'anno l'imponibile INPS è risultato maggiore di € 10.503,62, il calcolo della trattenuta al Fondo sanitario è stata effettuata su tale importo (definito massimale mensile). La quota di imponibile eccedente viene considerata nel conguaglio di fine anno;
- per i titolari di rapporto a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno;
- ove l'iscritto sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale assumendo quella che percepirebbe se fosse in servizio.

➤ **Fondo Nazionale del Settore del Credito per i progetti di solidarietà – Fondazione Prosolidar**

Nello stipendio di dicembre si è provveduto, con voce 1137 Prosolidar Onlus F.Naz.Cr, alla trattenuta per l'anno 2023 della quota di € 10 definita da ABI e Organizzazioni Sindacali con il protocollo d'intesa in data 23 novembre 2023.

Con tale accordo è stato condiviso che l'eventuale volontà di non contribuire deve essere manifestata ex novo, senza dare automatica continuità agli effetti derivanti da eventuali pregresse scelte espresse.



A tale scopo con news del 4/12/2023 si informava che la revoca per il 2023 poteva essere esercitata accedendo all'applicativo presente su #People al percorso Servizi alla Persona e Welfare > La Vetrina dei Servizi > Mondo Welfare - Solidarietà > Prosolidar - Revoca adesione, entro il 10 dicembre 2023.

L'applicativo verrà riaperto nel corso del mese di 1/2024 e resterà attivo fino al 30/11/2024: le variazioni effettuate entro tale periodo avranno effetto sul cedolino di dicembre 2024.

➤ **Conto Sociale familiari non autosufficienti**

Nel cedolino di dicembre sono in liquidazione con **voce 16RS – HANDICAP RIMBORSO SPESE**, le somme relative alle richieste di rimborso spese sostenute per servizi di assistenza a favore di familiari conviventi portatori di handicap in possesso di certificazione medica di non autosufficienza (c.d. Conto sociale familiari non autosufficienti).

➤ **Borse di studio ai figli dei dipendenti**

Nel cedolino di dicembre 2023 sono in liquidazione con **voce 1611 – PROV.FIGLI STUDENTI**, le provvidenze relative all'iscrizione al 1° anno di Università, anno accademico 2023/2024.

Si ricorda che entro il 29/02/2024 potranno essere richiesti i contributi relativi all'anno accademico 2022/2023 (Università conguaglio 1° anno e Università anni successivi) con liquidazione nel cedolino di marzo p.v.

Milano, 19 dicembre 2023

LA SEGRETERIA **FABI** GRUPPO INTESA SANPAOLO



INTESA  SANPAOLO

mail: segreteria@fabintesanpaolo.org
www.fabintesanpaolo.eu